



Una rubrica cartacea e digitale per facilitare il lavoro di Colleghi e Imprese

Un «massimario» di giurisprudenza locale

“**N**umero 0”.
È questo probabilmente il titolo più adatto all’articolo di presentazione di una nuova rubrica a stampo giuridico-tributario che diverrà pienamente operativa a partire dal prossimo numero. L’idea che ha ispirato l’avvio di quella che, al momento, è solo una rubrica cartacea sulla nostra rivista – ipotesi di lavoro è quella di trasformarla anche in un link digitale attraverso il sito dell’Ordine – è la creazione di un “massimario locale” che, per facilitare il lavoro dei colleghi e delle tante imprese destinatarie della rivista, raggruppi le più significative espressioni giurisprudenziali tanto della C.T.P. quanto della C.T.R. Sezione di Brescia. Ovviamente non si ha la pretesa di creare alcuna banca dati, né tantomeno l’immodestia di replicare in tono minore quanto le riviste nazionali fanno già in ambito

di Pierluigi Riva



Pierluigi Riva

periodico a firma di illustri commentatori, ma si vuole solo avere il piccolo orgoglio di fornire ai lettori un’indicazione della giurisprudenza locale su alcune tematiche di carattere generale o giuridicamente interessanti per un ragionamento a più ampio spettro su problemati-

che anche non quotidiane. Con una contestualità temporale significativa, mentre in redazione cercavamo di organizzare questo nuovo lavoro, il Codis Lombardia, comitato che raduna i presidenti degli Ordini della regione, ha deliberato di avviare i contatti con la D.R.E. di Milano al fine di pervenire alla sottoscrizione di una convenzione che permetta l’accesso in via diretta e telematica a tutte le sentenze emesse dalle commissioni di ambedue i livelli nella nostra Regione al fine di ricanalizzarle sui singoli Ordini territorialmente competenti; in tal modo all’interno della più ampia banca dati regionale potrà trovare spazio anche quella territoriale, con l’intento che la stessa possa diventare uno strumento di lavoro quotidiano per tutti i colleghi operanti nelle singole province lombarde. È ovvio che la nostra iniziativa editoriale e quella a più ampio respiro del Codis verranno ad incrociarsi, per cui, per forza di

cose, la presente rubrica trasporta l'indispensabile delle sentenze già selezionate e massimate nel ridotto ambito.

Secondo le direttive del nostro Consiglio dell'Ordine, la cernita e massimazione delle sentenze, in funzione dei temi trattati, sarà ripartita tra le commissioni "Contenzioso", "Imposte Dirette" ed "Imposte Indirette", collaborando quindi i componenti di tali commissioni, ciascuno per le proprie competenze, ad un lavoro che non può essere altro che di gruppo vista

la quantità di giudizi annualmente tenuti nella Regione.

È chiaro che, oltre al forte contributo che potrà giungere allo sviluppo della presente rubrica dall'iniziativa del Codis, la redazione è pronta ad occuparsi, sempre nei termini predetti, ovvero senza alcuna presunzione didattica, anche di tutti gli argomenti che i colleghi vorranno portare alla nostra attenzione, ovvero: sentenze su contenziosi anche discussi extraregione o che hanno particolarmente colpito l'interesse professionale per l'argomento trattato o per le tesi sostenute.

Trattandosi, come detto del numero ZERO, e non potendo ancora attingere alla massa ufficiale delle sentenze, ci siamo avvalsi dell'aiuto di professionisti che gentilmente hanno messo a disposizione alcune delle sentenze qui sotto riportate e brevemente commentate, professionisti/amici ai quali va il più sentito ringraziamento per la collaborazione fornita.

Esaurita la doverosa premessa, di seguito riportiamo alcuni stralci delle sentenze ritenute di interesse più generalizzato.



**Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione Distaccata di Brescia -
Presidente Zevola, Relatore Noschese.**

In tema di reinterpretazione e riclassificazione, al fine del rilievo della plusvalenza ex art. 67 TUIR, dell'atto di cessione di un immobile da demolire in vendita di area edificabile:

“**F**atte queste essenziali premesse, la Commissione non può non condividere le conclusioni dei giudici di primo grado che hanno fatte proprie le argomentazioni di parte privata che hanno dimostrato inoppugnabile l'infondatezza e l'illegittimità dell'avviso di accertamento.

La Commissione, condividendo, pertanto, le conclusioni dei primi giudici, osserva che la postuma sottoscrizione a chiamata della convenzione urbanistica tra il Comune e la società, come rogitata, dà valore conclusivo alle condizioni di completamento dell'intervento, ma non implica una rivisitazione delle condizioni del rogito di compravendita.

Documento di riferimento certo appare quindi solo l'atto di compravendita che individua puntualmente l'oggetto della transazione da cui non si rende evidente ed imputabile la plusvalenza derivante da vendita di area con potenzialità edificatoria, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR.

Deve, infine, essere rigettato per inconferenza assoluta il riferimento dell'Ufficio alla Risoluzione Ministeriale, perché riferita a fattispecie diversa e non assimilabile all'argomento oggetto di cui è causa, e la Sentenza della Corte di Cassazione, perché riguardante la cessione di aree agricole.

In ragione delle suesposte considerazioni, assorbiti gli eventuali/ulteriori rilievi, la Commissione rigetta l'appello, e conferma la sentenza di primo grado.”




Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione Distaccata di Brescia.

In tema di revoca del credito d'imposta per attività in ricerca e sviluppo (click day) qualora successivamente all'invio ed all'accettazione della domanda, il contribuente avesse parzialmente riportato le compensazioni nella dichiarazione dei redditi di competenza:

Quindi in punto la Sentenza impugnata va confermata. Così pure quest'ultima va confermata in diritto e nel merito, in quanto la società appellata aveva richiesto in data 06/05/2009 il riconoscimento dei crediti d'imposta, presentando il formulario FRS09 tramite Entratel, con esito negativo per esaurimento dei fondi stanziati, in prosieguo di tempo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 04/03/2011, aveva riaperto i termini per la fruizione di detti crediti, con la possibilità di utilizzo nella misura forfettaria del 47,53% in compensazione mediante il modello F24 ed indicazione dei relativi importi nella dichiarazione dell'anno d'imposta 2011, per i soggetti esclusi dall'agevolazione per incapienza di fondi, pur avendo gli stessi presentato nell'anno 2009 il suddetto formulario.

Dall'esame degli atti di causa risulta chiaro che l'odierna appellata in data 06/05/2009 aveva trasmesso nei termini il formulario con indicazione dettagliata dei costi sostenuti al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.

Quindi la documentazione necessaria per la fruizione dell'agevolazione menzionata era completa ed a disposizione dell'Ente impositore, posto in condizione di poter effettuare i debiti controlli e verifiche. Di conseguenza non era necessario un secondo invio documentale, oltre al fatto che nella formulazione del decreto del 2011 il Ministero menzionato aveva specificatamente indicato e richiamato i soggetti che avevano tempestivamente e correttamente presentato la richiesta nell'anno 2009. Ciò premesso e considerato, l'appello va respinto.”



**Commissione Tributaria Provinciale di Brescia
Presidente Pianta, Relatore Luigi Alessi.**

Sulla retroattività delle norme di non punibilità penale delle operazioni “elusive”:

Detto articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. 05/08/2015, n. 128 mentre il comma 1 dello stesso articolo ha introdotto nella Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) l'art. 10 bis che, al comma 13, stabilisce: Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi tributarie.


Ciò significa che i fatti prima qualificati come elusione fiscale o abuso del diritto non costituiscono più condotte penalmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. N. 74/2000.


In forza del principio del favor rei, in applicazione del principio di retroattività delle disposizioni più favorevoli al contribuente – ex. art. 2 c.p., comma 2 – si produce l'effetto della irrilevanza penale delle condotte abusive precedenti alla emanazione del decreto.

Da tale affermazione, derivano tre conseguenze fondamentali:

- 1) il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) ascritto al ricorrente non sussiste perché i fatti contestati non costituiscono più reato;
- 2) l'esclusione del reato esclude il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43, comma 3, DPR 600/73;
- 3) l'esclusione del raddoppio dei termini implica che l'accertamento notificato il 25/06/2015 è tardivo perché avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2012 (anno di imposta 2007 – dichiarazione nell'anno 2008 – accertamento entro il 31/12/2012).

L'Agenzia è dunque incorsa nella decadenza della potestà di accertamento per cui, accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, l'avviso impugnato deve essere annullato.





**Commissione Tributaria Provinciale di Brescia -
Presidente Macca, Relatore Caldarelli.**

In merito alla “vexata quaestio” dell’applicabilità negli accertamenti immobiliari dei soli indici OMI senza indicazione di altri elementi a sostegno dell’imputato incremento di valore:


Dall’esame degli atti, risulta incontestato come l’Ufficio si sia limitato all’applicazione dei suddetti indici per pervenire alle sue conclusioni. Infatti, l’Ufficio non ha effettuato alcun sopralluogo presso l’immobile in contestazione, non ha prodotto alcuna valutazione di stima, e non ha effettuato nemmeno alcuna comparazione ad atti di compravendita di altri immobili a questo assimilabili. Da ciò si può agevolmente dedurre, come l’accertamento impugnato, sia sicuramente poco motivato, e basato esclusivamente sull’applicazione degli indici Omi, indici che da soli, non possono essere considerati esaustivi per la valutazione di un immobile, in quanto non posseggono i requisiti di gravità, precisione e concordanza, atti, tutti insieme a far sì che una semplice presunzione, quale quella qui evidenziata, assurga al rango di prova. Tale assunto è anche sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, ove nella circolare 18/E del 14/04/2010, ribadiva l’infondatezza degli accertamenti basati esclusivamente sul valore derivante solo dall’applicazione di valori medi statistici.

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia - Presidente Bitonte, Relatore Andreozzi.

In tema di prescrizione decennale dell’azione di recupero esattoriale per le imposte dirette e l’IVA: la medesima problematica per altro, sembra oggetto, dalle anticipazioni di stampa, di apposita riformulazione legislativa ad opera della approvanda Legge di Stabilità 2018:

Se quindi è vero che la società di riscossione può perdere il diritto ad agire qualora siano decorsi più di cinque anni dall’ultima notificazione della cartella ancorché la stessa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione, questo non vale quando la pretesa creditizia contenuta nella cartella è rappresentata da imposte dirette, IVA e relative sanzioni ed interessi, proprio perché in questo caso il termine per azionare il diritto di credito è decennale. In relazione alle quattro cartelle alle quali fa cenno il ricorrente in sede di pubblica udienza quindi, si osserva che la

notifica della cartella (della quale la società di riscossione ha dato prova) si ritiene comunque valido atto interruttivo dal quale far decorrere il nuovo conteggio dei termini in relazione alla pretesa fiscale sorta in anni precedenti: per le altre due cartelle notificate in data anteriore al 2006 (e per le quali si potrebbe ipotizzare l’intervenuta prescrizione), ad escludere la possibile fondatezza delle ragioni del contribuente, è il riferimento all’interruzione rappresentato dalla notifica dell’atto di contestazione prodotto in causa dalla società di riscossione.




Commissione Tributaria Provinciale di Brescia - Presidente Bitonte, Relatore Romano Di Vieto.

La sentenza tratta l’annoso problema del diritto, e dei relativi termini di decadenza, al rimborso IVA qualora il credito non venga indicato nelle modalità previste nell’apposita dichiarazione:

Osserva, infatti, la Suprema Corte che “per una valida domanda di rimborso IVA non è sufficiente che sia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, ma è necessario che detto credito formi oggetto di una irrevocabile domanda di rimborso, vale a dire, che il relativo importo risulti annotato nel campo (quadro, rigo, colonna) che nel modulo di dichiarazione fiscale è destinato ad essere riempito con l’indicazione delle somme richieste a rimborso”.

Il mancato rispetto del modello legale inquadra la fattispecie nella norma di carattere residuale ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.Lgs n. 546/92 ultimo periodo. Pertanto la domanda difforme dal modello legale resta assoggettata alla decadenza biennale, previsto dal decreto legislativo sopramenzionato e quindi la richiesta di rimborso del ricorrente è soggetta al termine di decadenza biennale e non a quello di prescrizione decennale. Quindi, nel caso esaminato, il diritto al rimborso non è più esercitabile essendo intervenuta la decadenza.”



Pierluigi Riva
Dottore Commercialista